



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
LINA RUBINO	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere rel.

Oggetto:

IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - DEPOSITO TELEMATICO DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO Ud. 28/06/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18959/2022 R.G. proposto da:
PATRIZIA PISTORIO, rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELA
PISTORIO (C.F. PSTDNL67D43C351T) per procura speciale allegata
al ricorso; domiciliata *ex lege* in Roma, presso la cancelleria della
Corte di cassazione;

- ricorrente -

contro

AGATA RINA e ANNA MARIA AMATO;

- intimata -

avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1098/2022,
depositata il 02/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal
dott. LUIGI LA BATTAGLIA.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Agata Rita e Anna Maria Amato proposero azione di responsabilità
professionale nei confronti del notaio Patrizia Pistorio, nella qualità



di delegata alla vendita in seno a una procedura esecutiva immobiliare.

La domanda venne accolta dal Giudice di Pace di Paternò.

Patrizia Pistorio notificò alle Amato due atti di appello, i quali, dopo essere stati riuniti, furono dichiarati improcedibili ex art. 348 c.p.c. dal Tribunale di Catania, sul presupposto che, a fronte di una notifica avvenuta in data 12 giugno 2015, l'iscrizione a ruolo fosse stata effettuata, rispettivamente, in data 30 giugno e 14 luglio 2015.

Patrizia Pistorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Agata Rina e Anna Maria Amato sono rimaste intimiate.

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 348, 347 e 165, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale di Catania dichiarato l'improcedibilità degli appelli sulla base di un'erronea individuazione della relativa data di iscrizione a ruolo, da farsi coincidere, invece, con quella dell'invio telematico della nota di iscrizione a ruolo, avvenuto in data 19 giugno 2015 (come da certificazione della cancelleria).

Il motivo è fondato.

Dalle attestazioni di cancelleria prodotte dalla ricorrente in uno al ricorso risulta, infatti, che l'iscrizione a ruolo dei due appelli venne effettuata dall'avv. Pistorio, in modalità telematica, in data 19 giugno 2015, dunque entro il termine di dieci giorni dalla notificazione (avvenuta, nel caso di specie, il 12 giugno 2015) previsto dall'art. 165 c.p.c. (richiamato, per il giudizio di secondo grado, dall'art. 347 c.p.c.). Invero, "il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv. con



modif. dalla l. n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile". Nel caso di specie, i messaggi di posta elettronica certificata con i quali l'atto di appello venne trasmesso alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione a ruolo (prodotti telematicamente ex art. 372 c.p.c.) risultano consegnati nella casella di destinazione alle ore 12:27 e alle ore 12:34 del 19 giugno 2015.

3. L'esame degli altri due motivi di ricorso (relativi alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e dell'importo pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 d.p.r. n. 115/2002) è reso superfluo dall'accoglimento del primo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in funzione di giudice d'appello, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del 28 giugno 2024.

Il Presidente

GIACOMO TRAVAGLINO

